

**Corso di formazione R.S.P.P.
D.Lgs.81/2008 - Accordo Stato Regioni 07.07.2016**

**Modulo A
Corso Base per R.S.P.P. e A.S.P.P.**



**L'APPROCCIO ALLA
PREVENZIONE e il
SISTEMA LEGISLATIVO
Modulo A1
Presentazione 81/08**

Ottobre 2022

**Corso di formazione R.S.P.P.
D.Lgs.81/2008 - Accordo Stato
Regioni 07.07.2016**

**Modulo A
Corso Base per R.S.P.P. e A.S.P.P.**

MODULO A1 - APPROCCIO ALLA PREVENZIONE E SISTEMA LEGISLATIVO – LEZIONE 1

UNITÀ DIDATTICA A1 8 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Presentazione e apertura del corso	Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Modulo.	Gli obiettivi didattici del Modulo. L'articolazione del corso in termini di programmazione. Le metodologie impiegate. Il ruolo e la partecipazione dello staff. Le informazioni organizzative. Presentazione dei partecipanti.
L'approccio alla prevenzione nel d.lgs. n. 81/2008	Conoscere l'approccio alla prevenzione e protezione disciplinata nel d.lgs. n. 81/2008 per un percorso di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.	La filosofia del d.lgs. n. 81/2008 in riferimento al carattere gestionale-organizzativo dato dalla legislazione al sistema di prevenzione aziendale.

3

MODULO A1 - APPROCCIO ALLA PREVENZIONE E SISTEMA LEGISLATIVO – LEZIONE 2

UNITÀ DIDATTICA A1 8 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento	Conoscere la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.	L'evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Lo Statuto dei lavoratori e la normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. L'impostazione di base data al d.lgs. n. 81/2008 dal legislatore, riferendo la trattazione anche ai principi costituzionali ed agli obblighi civili e penali dati dall'ordinamento giuridico nazionale. Il quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri). I profili di responsabilità amministrativa.

4

MODULO A1 - APPROCCIO ALLA PREVENZIONE E SISTEMA LEGISLATIVO

UNITÀ DIDATTICA A1 8 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento	Conoscere la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.	La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, ecc.. Il quadro legislativo antincendio (I D.M. del 01, 02 e 03 settembre 2021) Le principali norme tecniche UNI, CEI, accenni sulle attività di normalizzazione nazionali ed europee.

5

MODULO A1 - APPROCCIO ALLA PREVENZIONE E SISTEMA LEGISLATIVO

Unità didattica A1 8 ore	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Il sistema istituzionale della prevenzione	Conoscere il sistema istituzionale della prevenzione.	Capo II del Titolo I del d.lgs. n. 81/2008.
Il sistema di vigilanza e assistenza	Conoscere il funzionamento del sistema pubblico della prevenzione.	Vigilanza e controllo. Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni. Le omologazioni, le verifiche periodiche. Informazione, assistenza e consulenza. Organismi paritetici e Accordi di categoria. Azienda Sanitaria, Direzione Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, ARPA.

6

LO SVILUPPO DEL SISTEMA LEGISLATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Anni '90

7

D.Lgs. 626/94 - Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1994

Filosofia della prevenzione: riconoscimento preventivo dei rischi e predisposizione delle misure per agire sulle azioni pericolose

Linee portanti:

- Ruolo e centralità del datore di lavoro: definizione normativa e obbligo di dotarsi di rete organizzativa e gestionale con requisiti predeterminati dal legislatore e non discrezionali;
- Servizio di prevenzione e protezione aziendale: organizzazione del sistema di sicurezza basato su più soggetti aziendali – RSPP con funzione meramente consultiva senza «*obblighi*» penalmente sanzionati (solo «*compiti*»);

8

D.Lgs. 626/94 - Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Linee portanti:

- Valutazione dei rischi in azienda: tutela della salute e organizzazione del lavoro diventano interdipendenti in quanto l'organizzazione della sicurezza è parte integrante della strategia produttiva - prevenzione basata su procedure (valutazione dei rischi e programmazione delle misure di tutela) - riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal rapporto uomo-macchine/ambiente/sostanze pericolose
- Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata sulla responsabilizzazione personale dei soggetti coinvolti (datore di lavoro, lavoratore)

9

RAFFRONTO QUADRO NORMATIVO DECRETI ANNI '50 E D. LGS. 626/94

Decreti anni '50

Puntuali e specifiche azioni da compiere con le relative sanzioni in caso di mancato rispetto

Precisi obblighi per DdL, dirigenti, preposti e lavoratori

Generica informazione dei lavoratori sul sistema di sicurezza

D. Lgs. 626/94

Maggiore autonomia del DdL che valuta i rischi e individua i più adatti sistemi preventivi in relazione alla propria struttura aziendale: maggior ricorso a Norme Tecniche

Maggiore collaborazione fra DdL/dirigenti, lavoratori e loro rappresentanti, medico competente

Grande importanza alla informazione, formazione e addestramento di tutti i soggetti presenti nella realtà aziendale

10

LO SVILUPPO DEL SISTEMA LEGISLATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Anni 2000

11

L. 123/2007 - Misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

- Entrata in vigore: 25 agosto 2007
- Il Governo deve adottare entro 9 mesi uno o più decreti di riforma della materia
- Modifiche al D. Lgs. 626/94:
- Coordinamento delle attività di vigilanza
- Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza (sospensione delle attività imprenditoriale)
- Tessere di riconoscimento per i lavoratori delle ditte appaltatrici e subappaltatrici
- Responsabilità delle persone giuridiche nei casi di lesioni personali e/o omicidio colposo con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro

12

D.Lgs. 81/08 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riassetto e riforma della normativa in materia




2008

D. Lgs. 81/08 corretto e integrato dal D. Lgs. 106/09 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro) abroga e sostituisce la normativa previgente.
 Alcune norme tecniche e di comportamento contenute nei vecchi decreti degli anni '50 sono state relegate in alcuni allegati del TUSL.

13

D. Lgs. 81/08 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riassetto e riforma della normativa in materia



14

D.Lgs. 81/08 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riassetto e riforma della normativa in materia

2008



Filosofia della prevenzione: programmazione e organizzazione della sicurezza per conferire effettività ed efficacia alla prevenzione:

Sistema di controllo dell'efficacia ed efficienza delle misure adottate

Ripartizione degli obblighi di sicurezza fra ruoli dell'organizzazione aziendale

15

D. Lgs. 81 del 30.04.2008 e s.m.i.

**GAZZETTA UFFICIALE del 30 APRILE 2008 N° 101
Supplemento ordinario n°108**


13 TITOLI (306 articoli)

51 allegati (232 pagine)



16

D. Lgs. 81 del 30.04.2008



D. Lgs. 81 del 30.04.2008




D. Lgs. 81 del 30.04.2008



19

D. Lgs. 81 del 30.04.2008



20

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato I - art 14.1
Gravi violazioni ai fini della
sospensione dell'attività

Allegato II - art 34.1
Casi in cui il datore di lavoro può
essere RSPP

Allegato III A - art 41.5
Cartella sanitaria e di rischio

Allegato III B - art 40.1
Informazioni dati aggregati sanitari e
di rischio dei lavoratori

Allegato IV - art 63.1 e 63.6
Requisiti dei Luoghi di lavoro

Allegato V
artt 70.2, 72.1, 87.1.a, 87.2.a, 87.3.a
RES attrezzature prive di marcatura

Allegato VI
artt 71.3, 87.2.b, 87.3.a
Uso delle attrezzature

Allegato VII
artt 71.11, 71.13, 71.14
Verifiche di attrezzature

21

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato VIII - art 79.1
DPI

Allegato IX
artt 81.2, 81.3, 83.1, 85.2
Distanze di sicurezza parti elettriche

Allegato X – art 89.1.a
Lavori edili o di ingegneria edile

Allegato XI – art 100.1
Lavori comportanti rischi particolari

Allegato XII - art 99.1
Contenuto della notifica preliminare

Allegato XIII – art 96.1.a
Prescrizioni di sicurezza e salute per
la logistica di cantiere

Allegato XIV – artt 98.1.3 e 98.1.4
Formazione coordinatori

Allegato XV
89.1.h, 91.1.a, 100.1
Piani di sicurezza nei cantieri

Allegato XVI – art 91.1.b
Fascicolo dell'opera

Allegato XVII - artt 90.9.a e 97.2
Idoneità tecnico professionale

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XVIII - artt 108 e 122
Viabilità nei cantieri, ponteggi e
trasporto materiali

Allegato XIX – art 112.2
Verifiche sui
ponteggi metallici fissi

Allegato XX – art 113.10
Costruzione ed impiego di
scale portatili

Allegato XXI – artt 116.4 e 136.8
Formazione addetti ai lavori in quota

Allegato XXII – art 134.1
Pi.M.U.S.

Allegato XXIII – art 140.4
Deroga per
ponti su ruote a torre

Allegato XXIV – artt 163.1 e 163.2
Segnaletica di sicurezza

Allegato XXV – artt 163.1 e 163.2
Cartelli segnaletici

Allegato XXVI – artt 163.1 e 163.2
Segnaletica per contenitori e
tubazioni

Allegato XXVII – artt 163.1 e 163.2
Segnaletica attrezzature antincendio

23

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XXVIII
artt 163.1, 163.2, 163.3
Segnaletica ostacoli, pericoli e per le
vie di circolazione

Allegato XXIX – artt 163.1 e 163.2
Segnali luminosi

Allegato XXX – artt 163.1 e 163.2
Segnali acustici

Allegato XXXI – artt 163.1 e 163.2
Comunicazione verbale

Allegato XXXII – artt 163.1 e 163.2
Segnali gestuali

Allegato XXXIII
Artt 168.2, 168.3, 169.1
MMC

Allegato XXXIV – art 174.3
VDT

Allegato XXXV – artt 202.3 e 202.4
Vibrazioni

Allegato XXXVI – art 208
Valori limite di esposizione e valori di
azione per campi elettromagnetici

Allegato XXXVII – art 215
Radiazioni ottiche

24

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XXXVIII
artt 222.1.d, 223.1.e, 232.2
Valori limite di espos.ad agenti chimici

Allegato XXXIX
artt 222.1.e, 223.1.e, 232.2
Valori limite biologici e sorv.sanitaria

Allegato XL
artt 228.1, 228.2, 232.2
Divieti per agenti chimici

Allegato XLI
artt 225.2, 232.2, 237.1.d
Metodi di misurazione

Allegato XLII
artt 234.1.a.3, 236.4.a, 245.2.a
Elenco di sostanze, preparati e processi

Allegato XLIII
artt 234.1.c, 235.3, 245.2.a
Valori limite esposizione professionale

Allegato XLIV – art 271.4
Attività lavorative con presenza di
agenti biologici

Allegato XLV – art 272.2.f
Segnale di rischio biologico

Allegato XLVI
artt 268.3, 271.1.a, 275.1, 279.5
Elenco agenti biologici classificati

Allegato XLVII
artt 274.3, 275.1, 276.1
Misure e livelli di contenim. agenti
biologici

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XLVIII
art 276.1
Specifiche per processi industriali

Allegato XLIX
artt 293.1, 294.2.c, 296
Ripartizione aree atmosfere esplosive

Allegato L
artt 293.2, 294.2.d, 295.1, 295.2
Atmosfere esplosive

Allegato LI
art 293.3
Segnale atmosfere esplosive

D. LGS. 81/08

Campo di Applicazione Art. 3, Commi 1, 2,3

La normativa si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

L'applicazione deve tenere conto delle effettive particolarità in cui operano:

- Forze Armate e di Polizia, VV.F., addetti al Soccorso Pubblico e alla Protezione Civile, strutture giudiziarie, penitenziarie;
- Università, scuole;
- Organizzazioni di volontariato;
- Mezzi di trasporto aerei e marittimi;
- Archivi, biblioteche, e musei sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici, storici e culturali;

27

D. LGS. 81/08

Campo di Applicazione Art. 3, Commi 1, 2,3

Verranno emanati i Decreti necessari ad individuare queste particolarità; fino a tale data resta valida la normativa precedente in materia.

Ad oggi sono stati emanati alcuni decreti:

- **Decreto PCM 231/2011**: individuazione delle particolari esigenze della Protezione Civile
- **DM 13/4/2011 e Decreto PCM 12/1/2012**: individuazione delle particolari esigenze delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato (CRI, VV.F., ...)

28

D. LGS. 81/08
Campo di Applicazione Art. 3, Comma 3 bis

Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla L. 381/91, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della CRI e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei VVF, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31/12/2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

29

D. LGS. 81/08
Campo di Applicazione Art. 3, Commi 4,5,6,7

4. La normativa si applica a tutti i lavoratori, sia subordinati che autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati
5. Per i lavoratori con contratto di somministrazione, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore
6. Per i lavoratori in distacco, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccante, fermo restando gli obblighi di formazione e informazione del distaccatario
7. Per i lavoratori a progetto la normativa è applicata nei luoghi di lavoro del committente

30

D. LGS. 81/08
Campo di Applicazione Art. 3, C. 8,9,10,11

8. Per i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali la normativa si applica con l'esclusione di piccoli lavori domestici, insegnamento privato e assistenza domiciliare

9. Per i lavoratori a domicilio deve essere garantita un'adeguata formazione ed informazione, la fornitura dei necessari DPI e di attrezzature conformi al titolo III

10. Per i lavoratori a distanza con collegamento informatico e telematico deve essere garantito quanto previsto dal titolo VII.

11. Per i Lavoratori Autonomi si applicano le norme specifiche riportate negli articoli 21 e 26 del D. Lgs. 81/08

31

D. LGS. 81/08
Campo di Applicazione Art. 3, Comma 12

12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

CODICE CIVILE - Art. 2222 - Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV.

32

D. LGS. 81/08
Campo di Applicazione Art. 3, Comma 11

CODICE CIVILE - Art. 230 bis - Impresa familiare

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

33

D. LGS. 81/08
Campo di Applicazione Art. 3, Comma 11

CODICE CIVILE - Art. 2083 - Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

34

D. LGS. 81/08
Campo Di Applicazione Art. 3, Comma 12 Bis

12-bis. Nei confronti di volontari:

- di cui alla L. 266/1991
- che effettuano servizio civile
- associazioni di promozione sociale L.383/2000
- associazioni sportive dilettantistiche L.398/91-L289/2002
- associazioni religiose
- programmi internazionali educazione non formale
- soggetti DPR 917/86

si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'art. 21.

35

D. LGS. 81/08
Campo Di Applicazione Art. 3, Comma 12 Bis

Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo.

Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

36

D. LGS. 81/08

Art. 21 – LAVORATORI AUTONOMI

OBBLIGHI

- Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità al titolo III
- Munirsi di DPI ed utilizzarli in conformità al titolo III
- Munirsi di tesserino di riconoscimento se svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

FACOLTA'

- Beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- Partecipare a specifici corsi di formazione incentrati sui rischi propri, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

37

D. LGS. 81/08

Campo di Applicazione Art. 3, Comma 13

Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto saranno emanate disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative annue e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali.



Decreto Interministeriale 27 marzo 2013: Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.

38

D. LGS. 81/08

Computo dei Lavoratori Art. 4

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori da cui il decreto fa discendere particolari obblighi non sono computati:

- i collaboratori familiari;
- i soggetti che frequentano tirocini formativi e di orientamento;
- gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale;
- i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio;
- i lavoratori a domicilio, se l'attività non è svolta in forma esclusiva per il datore di lavoro committente;
- i volontari;
- i lavoratori autonomi, i Co.co.co e i lavoratori a progetto, se l'attività non è svolta in forma esclusiva per il committente;
- i lavoratori in prova

39

D. LGS. 81/08

Computo dei Lavoratori Art. 4

Il personale in forza, normalmente, si computa prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.

I lavoratori somministrati o assunti a tempo parziale si computano sulla base del numero di ore effettivamente lavorato nell'arco di un semestre.

I lavoratori impiegati a tempo determinato per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo si computano per frazioni di Unità – Lavorative - Anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

40



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Info.spsal@ausl.re.it

43

 **Regione Emilia-Romagna**
Assessorato politiche per la salute

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

INFO E AGGIORNAMENTI:
regioneer.it/scuola-sicurezza-salute

